



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470
Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 7/GST del 2 novembre 2021

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 2 novembre 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 23/10/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 23/10/2021 SAN SEBASTIANO F.C. – SAN VITO POSITANO 1956

Il Sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società San Vito Positano 1956, con cui quest'ultima ha censurato l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore della società San Sebastiano F.C., sig. Pezzella Vincenzo (nato il 8/1/1999), il quale, in tesi della reclamante, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara de qua, in quanto non avrebbe scontato la squalifica inflittagli giusta C.U. n.31 del 15/10/2020; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; effettuati i necessari accertamenti presso gli uffici di questo C.R. Campania, è emerso, innanzitutto, che il calciatore in parola è stato squalificato per n.2 giornate di gara, giusta C.U. citato dalla reclamante (cfr. pag. 499); la prima giornata di squalifica è stata scontata nella 4 giornata del Campionato di Promozione S.S. 2019/2020 (essendo stata la giornata precedente rinviata e non recuperata) nella gara Edilmer Cardito - A.C. Sant Antonio Abate (dove il calciatore ha militato all'epoca dei fatti); successivamente, è intervenuta la straordinaria sospensione dei campionati per emergenza covid 19, giusta C.U. n.37 del 27/10/2020; nelle more, il calciatore Pezzella è passato alla società San Sebastiano F.C. con cui avrebbe dovuto scontare (ex art 21 comma 7 C.G.S.) la residua giornata di squalifica alla prima gara utile, verificatasi il 19/09/2021; in tale gara, invece, il Pezzella risulta inserito in distinta con la maglia n. 1; parimenti dicasi per le successive gare disputate dalla società San Sebastiano F.C. contro Santa Maria la Carità il 25/09/2021, Uc Givova Capri Anacapri il 2/10/2021, Viribus Unitis il 9/10/2021, Victoria Marra il 16/10/2021, laddove il calciatore, dall'esame dei referti e delle distinte di gara, risulta avervi partecipato, pur dovendo ancora scontare una giornata di squalifica; avendo il medesimo calciatore Pezzella, infine, partecipato anche alla gara oggetto di reclamo, risulta confermata la sua posizione irregolare ai fini disciplinari, ragione per la quale il reclamo si palesa fondato. PQM dato atto della rituale comunicazione alle società a norma dell'art. 67 comma 6, C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U. 49 del 28/10/2021 pag.431, delibera di accogliere il reclamo e per lo effetto: A) di infliggere alla società San Sebastiano F.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; B) di infliggere alla società San Sebastiano F.C. l'ammenda di euro 125,00 per i fatti di cui in narrativa; C) di infliggere al dirigente accompagnatore della società San Sebastiano F.C. sig. Ardolino Saverio la inibizione fino al 18/11/2021; D) di infliggere al calciatore Pezzella Vincenzo la squalifica di n.1 giornata effettiva (da aggiungersi a quella residua per un totale di due gare effettive); nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA:

Euro 125,00 SAN SEBASTIANO F.C.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 18/11/2021

ARDOLINO SAVERIO (SAN SEBASTIANO F.C.)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PEZZELLA VINCENZO (SAN SEBASTIANO F.C.)

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 23/10/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 23/10/2021 SIANO CALCIO 2017 – CITY ANGRÌ

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visti il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Siano Calcio 2017; rilevato che entrambi non risultano notificati alla società reclamata in violazione di quanto previsto dall'art. 67 C.G.S. PQM, dato atto della rituale comunicazione alle società, a norma dell'art. 67 comma 6, C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U. 49 del 28/10/2021 pag.436, delibera l'inammissibilità del reclamo e per lo effetto, conferma il punteggio acquisto sul TDG di 0/1 in favore della società City Angrì; conferma, altresì, i provvedimenti disciplinari già pubblicati sul relativo C.U.; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 23/10/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 23/10/2021 CITTÀ DI TORRE DEL GRECO – MARA OTTO F.C.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Città di Torre Del Greco con cui ha censurato l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore della società Mara Otto, sig. Alfano Gerardo (nato il 29/6/1994), il quale, in tesi della reclamante, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara de qua, in quanto non tesserato in favore della società reclamata; ritualmente evocata, quest'ultima ha presentato memorie difensive, eccependo l'avvenuto tesseramento del calciatore Alfano Gerardo prima della gara oggetto di reclamo, depositando, allo scopo la richiesta di tesseramento ed il tabulato; effettuati i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania, è emerso che il calciatore Alfano Gerardo risulta regolarmente tesserato in favore della società Mara Otto a far data dal 29/9/2021 e, dunque, in data antecedente la gara in epigrafe; PQM dato atto della rituale comunicazione alle società, a norma dell'art. 67, comma 6, C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U. 49 del 28/10/2021 pag.440, delibera di rigettare il reclamo, anche in relazione alla richiesta di inoltro degli atti alla Procura Federale formulata dalla Città di Torre del Greco e, per lo effetto, conferma il punteggio acquisto sul TDG di 2/2; conferma, altresì, i provvedimenti disciplinari già pubblicati sul relativo C.U.; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

**GARE DEL 24/10/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

GARA DEL 24/10/2021 CEPPALONI INTERCOLLINE – MOLINARA

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla Società ASD Molinara con cui ha censurato l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore della società ASD Ceppaloni Sig. Maio Cosimo (nato il 18.07.1979) per aver quest'ultimo partecipato a detta gara pur essendo in corso di squalifica (inflittagli giusta CU della Delegazione Prov. BN n. 33 del 27.02.2020); ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; effettuati i necessari accertamenti presso gli Uffici della Delegazione Provinciale di Benevento, è emerso che il calciatore in parola è stato squalificato per n. 2 giornate, giusta comunicato innanzi citato dalla reclamante (pag. 431); è emerso poi che il calciatore Maio Cosimo ha scontato la prima delle due giornate di squalifica in data 1/3/2020 nella gara Well Come United – Ceppaloni Intercolline; successivamente, essendo intervenuta la straordinaria sospensione dei campionati a causa dell'emergenza COVID-19 non vi sono state gare ufficiali disputate; ; alla ripresa dei campionati, il calciatore Maio, avrebbe dovuto scontare la residua giornata di squalifica nelle gara della S.S.

2021/22 prima giornata di campionato 2 categoria campana con la società reclamata (ex art.22 C.G.S.; dall'esame dei relativi referto, invece, è risultato inserito in distinta; parimenti dicasi per le successive gare ovvero Solopaca - Ceppaloni Intercolline 2/10/2021, Ceppaloni Intercolline – Antonio Tedino 9/10/2021, San Marco Dei Cavoti – Ceppaloni Intercolline 17/10/2021 laddove il calciatore risulta avervi preso parte, pur non avendovi, evidentemente, titolo, essendo ancora squalificato; sempre dall'esame del referto risulta, infine, anche per quanto riguarda la gara oggetto di reclamo, che il calciatore Maio vi abbia preso parte, pur non avendo scontato la squalifica con conseguente fondatezza del reclamo proposto PQM dato atto della rituale comunicazione alle società a norma dell'art.67 comma 6 C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U. 49 del 28/10/2021 pag. 440, delibera di accogliere il reclamo e per lo effetto: A) di infliggere alla società Ceppaloni Intercolline la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; B) di infliggere alla società Ceppaloni Intercolline l'ammenda di euro 95,00 per i fatti di cui in narrativa; C) di infliggere al dirigente accompagnatore della società Ceppaloni Intercolline sig. Varrichio Antonio la inibizione fino al 18/11/2021; D) di infliggere al calciatore Maio Cosimo la squalifica di n. 1 giornata effettiva (da aggiungersi a quella residua per un totale di due gare effettive); nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA:

Euro 95,00 CEPPALONI INTERCOLLINE
vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 18/11/2021

VARRICCHIO ANTONIO (CEPPALONI INTERCOLLINE)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAIO COSIMO (CEPPALONI INTERCOLLINE)

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Pubblicato in NAPOLI il 2 novembre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**